



AGGIORNAMENTO: NUOVA TASSA IN SVEZIA SU SOSTANZE CHIMICHE IN ABBIGLIAMENTO, CALZATURE ED ACCESSORI

Il Ministero delle Finanze svedese intende introdurre, il 1° aprile 2021, una tassa sulle sostanze chimiche nocive presenti nell'abbigliamento, nelle calzature e negli accessori. FESI ha aderito ad una coalizione¹ tra portatori d'interesse per manifestare al Governo svedese la propria ferma opposizione.

Riportiamo prima una breve sintesi degli **aspetti salienti della nuova tassa**, e poi le **obiezioni principali di FESI**.

1. Quali articoli?

Abbigliamento, calzature ed accessori, identificati in base alla classificazione doganale².

Sono esclusi DPI, giocattoli e articoli elettrici/elettronici, già coperti da regole più specifiche.

2. Quali sostanze?

- sostanze cancerogene o tossiche per la riproduzione (CMR)
- sostanze sensibilizzanti della cute
- sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT, vPvB)
- sostanze classificate come distruttori endocrini
- sostanze antimicrobiche (biocidi), nella misura in cui possono accelerare l'incidenza e diffusione di resistenza agli antibiotici

Le sostanze e relative CAS sono riportate negli allegati da 1 a 5 alla legge.

3. A quanto ammonta la tassa e come si calcola?

SEK 40 per kg (peso arrotondato al grammo), circa EUR 4.

Inoltre, per prodotti contenenti ftalati e sostanze perfluoro alchiliche (PFAS), si applica una sovrattassa di SEK19/kg, circa EUR 1,80, per prodotti composti interamente o parzialmente di PVC morbido, poliuretano o gomma, nonché per i prodotti all-weather (resistenti all'umidità o lo sporco).

Laddove sia dimostrabile il non utilizzo intenzionale delle sostanze, si prevedono riduzioni, ma non il totale abbattimento (si ritiene che in ogni caso rimarranno tracce per contaminazione accidentale).

4. Chi lo deve pagare e quando/come?

Fabbricanti nazionali, operatori economici UE che immettono in consumo i prodotti in Svezia, importatori da paesi extra-UE.

I fabbricanti nazionali e gli operatori economici UE devono pagare la tassa al Ministero della Finanza, all'atto di immissione in consumo o in alcuni casi con modalità differite. Sono obbligati anche attori economici stabiliti in altri stati membri UE che consegnano direttamente a consumatori svedesi, qualora sia raggiunta la soglia di SEK 100.000, circa EUR 9.500, nell'esercizio fiscale corrente o precedente

Gli importatori devono versare la tassa insieme al dazio e IVA all'importazione.

5. Quali sono gli obiettivi della nuova tassa?

- ridurre l'esposizione alle sostanze chimiche delle persone che indossano gli articoli
- ridurre l'impatto ambientale derivante dal lavaggio degli articoli
- ridurre gli impatti ambientali nelle fasi di produzione e di gestione dei rifiuti, e incentivare materiali riciclati di qualità superiore

¹ Eurocommerce; Eurochambers; E-commerce Europe; Independent Retail Europe; European Branded Clothing Alliance; AmchamEU; CIRFS; EDANA; FEDAS; Cotance; European Outdoor Group; Fur Europe; CEC; Euratex; IWTO (Iana)

² 4015 19; 4015 90; 4203 10; 4203 21; 4203 29; 4303 10; 6504; 6505; 6506 91; 6506 99; 61; 62; 6213;6401; 6402; 6403; 6404

Non-disclosure Agreement

Il presente documento è stato prodotto da ZPC Srl a socio unico per esclusivo uso di Asssport

Ogni altro utilizzo o riproduzione totale o parziale non autorizzati sono vietati. ZPC declina ogni responsabilità per ogni utilizzo improprio o non autorizzato ed eventuali danni e/o perdite derivanti. OTTOBRE 2020



La proposta di legge intende promuovere la graduale eliminazione delle sostanze attraverso la tassa, incoraggiando con una leva economica le scelte dei materiali da parte dei fabbricanti e le scelte di acquisto dei consumatori. Si stima un aumento di costo del 4% per i prodotti contenenti le sostanze identificate.

6. Quali sono le obiezioni di FESI?

- **Legittimità:** il Regolamento REACH armonizza i requisiti (restrizioni) applicabili alle sostanze chimiche nocive, e il Regolamento sui Biocidi quelli applicabili ai prodotti antimicrobiche. Rimane da capire se misure tese ad eliminare determinate tipologie di sostanze possono essere considerate di natura fiscale.
- **Non proporzionalità:** la proposta di legge intende tutelare l'ambiente e la salute dei consumatori; tuttavia, si applica a tutti gli articoli di abbigliamento e calzature, mentre secondo l'indagine, in circa l'85% dei casi le sostanze identificate non sono presenti. La legislazione UE si basa su valutazioni di rischio: per esempio, il rilascio di una sostanza sensibilizzante per la cute non presenta alcun rischio nelle acque di scarico.
- **Economicità:** l'indagine non valuta gli impatti socio-economici in relazione ai rischi effettivi; potrebbe portare a conseguenze impreviste. Potrebbe essere più conveniente pagare la tassa che eseguire tutte le prove necessarie per ottenere le riduzioni previste, per non parlare degli aspetti burocratici
- **Mitigazione del rischio:** eseguire prove per rilevare sostanze non utilizzate non mitiga alcun rischio, e non sembra in linea gli obiettivi ambientali dichiarati.
- **Applicazione:** le aziende svedesi ritengono che le autorità di vigilanza svedesi non avranno la capacità e la possibilità di applicare la legge. La proposta non fornisce indicazioni chiare su metodi di test e limiti.
- **Mercato interno UE:** il Regolamento REACH intende tutelare la salute umana e l'ambiente tramite l'identificazione delle proprietà intrinseche delle sostanze chimiche, imponendo restrizioni e sostituzioni. La proposta intende affrontare aspetti di interesse sovranazionale con una tassa nazionale. Sembrerebbe una barriera non tariffaria, nonché una duplicazione della regolamentazione di REACH e ECHA. La nuova tassa di fatto proibisce l'utilizzo di sostanze che sono autorizzate o altrimenti regolamentate a livello UE.
- **Metodi analitici e limiti:** i metodi non sono specificati, nonostante l'impatto sui risultati. Non è chiaro come la conformità deve essere dimostrata, e con quale frequenza. Per accedere alle riduzioni è necessario presentare adeguata documentazione. Le aziende già certificate (Oeko-tex, Bluesign) non possono utilizzare la documentazione esistente, considerando che alcune sostanze non sono comprese.
- **Sostituzione:** anche non si contesta l'obiettivo globale della tassa, si ritiene che possa ostacolare i programmi aziendali di gestione delle sostanze chimiche, distogliendo risorse dalla ricerca di alternative più sicure e iniziative green.
- **Proposta:** i firmatari sono convinti che l'introduzione di una tassa non è il modo migliore per regolamentare un settore fondato su filiere globali e già conformi a regolamentazione robusta a livello UE e internazionale. Sono preferibili regole globali, per ragioni di semplicità, chiarezza e rispetto. Qualsiasi misura nazionale deve essere allineata con le iniziative in corso, per esempio la strategia UE in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità.
- **Conclusione:** i firmatari invitano le autorità svedesi ad abbandonare la tassa, o in alternativa di valutare una collaborazione a livello UE o globale, con la partecipazione di esperti del settore.